



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, come modificato dal decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca (MUR), al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e, da ultimo, dal decreto legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n.74, ed in particolare l’articolo 9;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21.10.2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 25 ottobre 2022, n. 250, recante “*Nomina dei Ministri*”, con il quale la Sen. Anna Maria Bernini è nominata Ministro dell’università e della ricerca;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n.62, recante il nuovo “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Università e della ricerca*”, che, fatto salvo quanto previsto per la fase transitoria dall’articolo 14, comma 1, ha abrogato il dPCM n. 164/2020;

VISTO il decreto direttoriale 22 maggio 2025 n. 647, con il quale, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del regolamento del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130 e successive modificazioni e integrazioni, è stato bandito il concorso nazionale per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l’a. a. 2024/2025;

VISTO, in particolare, l’articolo 2, comma 1, del richiamato bando di concorso n. 647/2025, il quale prevede che “*Con uno o più provvedimenti successivi e integrativi del presente atto – che saranno pubblicati sul sito istituzionale del MUR e della cui pubblicazione sarà dato avviso in Gazzetta ufficiale - sono indicati, in rapporto alle determinazioni sui contingenti globali da formare ripartiti per tipologia di Scuole che verranno assunte con il Decreto del Ministero della Salute di cui all’articolo 35, comma 1, del D.lgs. n.368/99, i posti disponibili per ciascuna scuola di specializzazione accreditata e attivata per l’a. a. 2024/2025 coperti con contratti finanziati con risorse statali, con contratti finanziati con risorse regionali, con contratti finanziati con risorse di altri enti pubblici e/o privati, nonché i posti riservati alle categorie di cui all’articolo 35 del D. Lgs. n.368/1999*”;

VISTO l’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in data 25 luglio 2024, rep. atti 142/CSR, concernente la “*Determinazione del fabbisogno di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2023-2026 ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368*”, definito dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del d.lgs. n. 368/1999 e distinte per ciascuna specializzazione;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in data 30 luglio 2025, rep. atti n. 138/CSR, concernente la *“Rivalutazione del fabbisogno di medici specialisti da formare per l'anno accademico 2024/2025, di cui all'Accordo Stato – Regioni del 25 luglio 2024 (rep. atti 142/CSR), ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368”* con il quale il fabbisogno dei medici specialisti da formare per l'a. a. 2024/2025 è stato rideterminato in 14.483 unità distinte per ciascuna specializzazione;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”*;

VISTA la tabella 2 di cui al decreto del Ministero dell'economia e finanze del 31 dicembre 2024, recante la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, e, in particolare, il capitolo 2700 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e finanze, sul quale confluisce anche il finanziamento statale dei contratti di cui al richiamato d.lgs. n.368/1999 per i medici in formazione specialistica;

VISTO lo stanziamento relativo al citato capitolo 2700 per l'esercizio finanziario 2025, e in particolare quello specificatamente destinato al finanziamento statale dei contratti di formazione medica specialistica di cui al richiamato d.lgs. n. 368/1999 per l'a. a. 2024/2025;

VISTA la nota 26 giugno 2025, prot. n. 13007 con cui il Ministero dell'università e della ricerca ha chiesto alle Regioni e alle Province autonome di volere porre in essere gli adempimenti necessari alla deliberazione, in tempo utile per l'emanazione del presente provvedimento e per il regolare espletamento del concorso SSM 2024-2025, dei posti per la formazione medica specialistica coperti con contratti da essi finanziati per l'a. a. 2024/2025 in aggiunta a quelli finanziati con risorse statali, richiedendo al contempo l'invio entro il 14 luglio 2025 degli eventuali requisiti specifici richiesti ai candidati al concorso indetto con D.D.G. n. 647/2025 per potere fruire dei suddetti posti aggiuntivi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante *“Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino – Alto Adige”*, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante *“Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego”*, nonché le disposizioni concernenti le conoscenze linguistiche nell'ambito della formazione medica specialistica di cui alla legge della Provincia autonoma di Bolzano 15 novembre 2002, n. 14, e al relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano 7 gennaio 2008, n. 4;

VISTA la legge della Provincia autonoma di Trento 6 febbraio 1991, n. 4, recante *“Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale infermieristico”*, e in particolare gli articoli 3 e 4, nonché le deliberazioni di Giunta provinciale n. 1564/2013, come modificata dalla deliberazione n. 1973/2021;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, introdotto dall'articolo 15, comma 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in base al quale “*sono fatte salve le disposizioni normative delle province autonome di Trento e di Bolzano relative all'assegnazione dei contratti di formazione specialistica finanziati dalle medesime province autonome attraverso convenzioni stipulate con le università*”;

VISTA la nota del 10 luglio 2025, con la quale la Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige ha comunicato l'approvazione del finanziamento con risorse proprie di contratti di formazione specialistica di area sanitaria per l'a. a. 2024/2025;

VISTA la legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 30 luglio 2017, n. 11, recante “*Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 31 agosto 1991, n. 37 e 30 gennaio 1998 n. 6*” e ss. mm. ii., come modificata e integrata dall'articolo 96 della legge regionale n. 8/2020 - e in particolare gli articoli 2, 3 e 4 - con la quale la predetta regione ha disciplinato in un unico testo normativo gli interventi a sostegno della formazione universitaria e post-universitaria in ambito sanitario provvedendo all'abrogazione della previgente normativa in materia con particolare riferimento alla legge regionale 30 gennaio 1998, n. 6, nonché all'articolo 15, comma 4, della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30;

VISTA la delibera 16 maggio 2025 n. 563, con la quale la Giunta della regione autonoma Valle d'Aosta ha approvato il finanziamento con risorse proprie di contratti di formazione specialistica di area sanitaria per l'a. a. 2024/2025;

VISTA la legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 28 dicembre 2017, n. 45, come modificata dall'articolo 8, comma 7, della legge regionale 10 agosto 2023, n.13, in particolare l'articolo 9, commi 7, 8, 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinques, 8 sexies, 9;

VISTA le legge della Regione Sardegna 6 marzo 2020, n. 6, recante “*Norme in materia di contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali*”, così come modificata dalla legge regionale 03.07.2020, n. 19 e dalla legge regionale 23 ottobre 2023 n. 9 e, in particolare, gli articoli 4, 5 e 6;

VISTE le normative delle Regioni a statuto ordinario in materia di interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti;

VISTO l'accordo governativo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica di San Marino ed il Governo della Repubblica Italiana del 21 marzo 2002 e la specifica intesa stipulata tra il Governo della Repubblica di San Marino ed il Governo della Repubblica Italiana in data 6 aprile 2016;

VISTO il decreto delegato della Repubblica di San Marino 26 maggio 2017 n. 53 recante, tra l'altro,



Il Ministro dell'università e della ricerca

i requisiti specifici richiesti per la fruizione dei contratti aggiuntivi di formazione medica specialistica finanziati dalla Repubblica di San Marino;

VISTA la nota congiunta Università degli studi di Modena e Reggio Emilia - Governo della Repubblica di San Marino prot. n. 2025-UNMRCLE-0196076 e prot. n. 2025/1724 d.F.R.;

VISTA la nota del 26 giugno 2025, prot. n. 13004, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca ha chiesto agli Atenei di comunicare, tramite caricamento nella piattaforma dedicata della banca dati *offerta formativa - scuole di specializzazione* a. a. 2024/2025, gli eventuali contratti aggiuntivi, rispetto a quelli finanziati con risorse statali e regionali, coperti con fondi messi a loro disposizione da parte di enti pubblici e/o privati, da attivare per l'a. a. 2024/2025 con riferimento alle diverse tipologie di scuola e compatibilmente con la capacità ricettiva delle stesse scuole, precisando anche l'eventuale presenza di requisiti specifici richiesti dagli stessi enti finanziatori;

VISTE le note, caricate a Sistema nella anzidetta piattaforma dedicata della banca dati *offerta formativa - scuole di specializzazione*, con le quali taluni Atenei, in riscontro alla nota del Ministero dell'università e della ricerca prot. n. 13004/2025, hanno comunicato la disponibilità per l'a. a. 2024-2025 di contratti di formazione medica specialistica aggiuntivi coperti con fondi messi a disposizione degli Atenei medesimi da parte di enti privati e pubblici (diversi dalle regioni), taluni dei quali richiedenti il possesso da parte dei candidati al concorso indetto con D.D.G. n. 647/2025 di requisiti specifici per la loro fruizione;

VISTO il decreto direttoriale 7 agosto 2025, prot. n. 1054 con il quale sono stati resi noti i requisiti specifici che talune regioni e province autonome e taluni enti privati e pubblici hanno richiesto ai fini della fruizione da parte dei candidati al concorso indetto con D.D.G. n. 647/2025 dei contratti aggiuntivi da essi finanziati per l'a. a. 2024-2025;

TENUTO CONTO che i candidati iscritti al bando di concorso n. 647/2025 hanno, pertanto, già provveduto, ove interessati, ad attestare il possesso dei requisiti specifici di cui all'indicato D.D.G. prot. n. 1054/2025 accedendo, dalla loro area personale sul sito University, ad apposita procedura informatica *ad hoc* predisposta e rimasta aperta a tal fine, come disposto dal medesimo D.D.G. prot. n. 1054/2025, dal 28 agosto all'11 settembre 2025;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "*Codice dell'ordinamento militare*", e, in particolare, l'articolo 757 in base al quale "*per le esigenze di formazione specialistica dei medici, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all'art. 35, comma 1, del d.lgs. n.368/1999, è stabilita, d'intesa con il Ministero della difesa, una riserva di posti complessivamente non superiore al 5% per le esigenze di formazione specialistica della sanità militare*";

VISTA la nota PEC prot. n. M_D A0D32CC REG2025 0075400 del 18 aprile 2025, con cui l'Ispettorato generale della sanità militare (IGESAN) del Ministero della difesa, ha comunicato, ai sensi del citato articolo 757 cod. ordin. mil., le proprie esigenze di medici specialisti per l'a.a.



Il Ministro dell'università e della ricerca

2024/2025 per l'ammissione con riserva ed in soprannumero dei militari designati da parte del medesimo Ispettorato generale, quale organismo di vertice sanitario dello Stato maggiore della difesa;

VISTO il comma 3, dell'articolo 35, del decreto legislativo n. 368/1999 nella parte in cui dispone che, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione del fabbisogno globale di medici specialisti da formare, *“è stabilita, d'intesa con il Ministero dell'interno una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento per le esigenze della sanità della Polizia di Stato [...] La ripartizione tra le singole scuole dei posti riservati è effettuata con il decreto di cui al comma 2”*;

VISTA la nota 23 maggio 2025, prot. n. 9282, con cui il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ha comunicato le esigenze specifiche con riguardo alla riserva di posti per la Sanità della Polizia di Stato;

TENUTO CONTO che, per l'a. a. 2024/2025, il Ministero dell'economia e delle finanze non ha segnalato esigenze specifiche con riguardo alla riserva di posti per la Sanità della Guardia di finanza;

VISTO il comma 5 dell'articolo 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni e modificazioni, recante il *“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”*;

VISTA la legge 14 gennaio 1999, n. 4, recante *“Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole”*, e in particolare l'articolo 1, comma 7, in base al quale *“il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con i Ministeri degli affari esteri e della sanità, previa verifica delle capacità ricettiva delle strutture universitarie e di quelle convenzionate con le università, può autorizzare le scuole di specializzazione in chirurgia e medicina ad ammettere in soprannumero, qualora abbiano superato le prove di ammissione, medici extracomunitari che siano destinatari per l'intera durata del corso, di borse di studio dei Governi dei rispettivi paesi o di istituzioni italiane e straniere riconosciute idonee. Ai fini delle determinazioni di cui al presente comma si fa riferimento agli accordi governativi, culturali e scientifici, ai programmi esecutivi dei medesimi e ad apposite Intese tra università italiane ed università dei paesi interessati”*;

VISTO il comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 368/1999, in base al quale, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione del fabbisogno globale di medici specialisti da formare, *“è stabilito, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, il numero dei posti da riservare ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo. La ripartizione tra le singole scuole dei posti riservati è effettuata con il decreto di cui al comma 2”*;

TENUTO CONTO che per l'a.a. 2024/2025 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale non ha segnalato specifiche esigenze con riguardo alle suddette riserve di posti da destinare ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo o a medici extracomunitari destinatari, per l'intera durata del corso, di borse di studio dei Governi dei rispettivi Paesi o di istituzioni italiane e straniere riconosciute idonee;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il comma 4 dell'articolo 35, del decreto legislativo n. 368/1999, in base al quale *“il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Ministro della sanità, può autorizzare, per specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale, l'ammissione, alle scuole, nel limite di un dieci per cento in più del numero di cui al comma 1 e della capacità ricettiva delle singole scuole, di personale medico di ruolo, appartenente a specifiche categorie, in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola”*;

TENUTO CONTO del parere del Consiglio di Stato, Sezione II n. 5311/2005, secondo cui non possono essere ammessi a partecipare ai concorsi per l'ammissione alle Scuole di specializzazione mediche sui posti in soprannumero riservati, *ex* comma 4 dell'articolo 35, del decreto legislativo n. 368/1999, al personale medico di ruolo del S.S.N. le seguenti categorie di medici: *a)* medici appartenenti a strutture convenzionate con l'università; *b)* medici dipendenti dell'INPS e dell'INAIL; *c)* medici dell'emergenza territoriale, ai quali si applica l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 9 marzo 2000, reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270, per i quali l'articolo 4, comma 2, lettera f) del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 270/2008 prevede l'incompatibilità con l'iscrizione o la frequenza ai corsi di specializzazione di cui al decreto legislativo n. 368/1999; *d)* medici per i quali è applicabile l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 9 marzo 2008;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 1183 del 19 marzo 2008, secondo la quale non può sussistere, ai fini dell'ammissione ai posti riservati delle scuole di specializzazione, un discrimine quando il rapporto di lavoro sia costituito con una struttura privata operante per accreditamento nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, in quanto con l'accreditamento la struttura, in possesso di specifici requisiti preventivamente accertati, concorre nella gestione del servizio pubblico di assistenza e cura, nel rispetto delle scelte e per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla programmazione sanitaria;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 431, che così dispone: *“Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 424 e 432 è ammesso alla partecipazione per l'accesso in soprannumero al relativo corso di specializzazione, secondo le modalità previste dall'articolo 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368”*, unitamente alla nota 15 luglio 2020, prot. n. 2564, con la quale la Direzione generale ricerca del Ministero della salute ha fornito precisazioni in merito all'applicazione della anzidetta disposizione, precisando in particolare che *“[...] qualora il suddetto dipendente/specializzando perda prima della conclusione del percorso formativo il presupposto soggettivo dell'essere, appunto, dipendente dell'ente sanitario, si dovrà interrompere anche la frequenza della scuola in quanto legata al posto riservato. Ciò, peraltro, in linea con quanto di norma accadrebbe anche con riguardo ai dipendenti del SSN a tempo indeterminato che per diverse ragioni dovessero perdere tale status”*;

VISTE le note 11 aprile 2025, prot. n. 24259 e 13 maggio 2025, prot. n. 30603 con le quali il Ministero della salute, alla luce dei riscontri ricevuti dalle Regioni e dalle Province autonome, ha



Il Ministro dell'università e della ricerca

comunicato, ai sensi del citato articolo 35, comma 4, decreto legislativo n. 368/1999, le esigenze del SSN per l'a.a. 2024/2025 in ordine alle riserve di posti in soprannumero, compatibilmente con la capacità ricettiva delle scuole, relative alla formazione di personale medico di ruolo e titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio sanitario nazionale, nonché di personale a tempo determinato di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, commi 424 e 432;

VISTA la comunicazione pervenuta dal Ministero della salute venerdì 12 settembre 2025, finalizzata alla emanazione del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e finanze di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n.368/1999, e recante l'indicazione del contingente globale da formare per l'anno accademico 2024/2025 distinto tra le diverse tipologie di scuola in 14.483 unità;

CONSIDERATO che, una volta definito il contingente globale di medici specialisti da formare distinto per tipologia, il Ministro dell'università e della ricerca può procedere alla ripartizione, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 368/1999 e acquisito il parere del Ministero della salute, del numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione accreditata, tenendo conto, tra l'altro, della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa;

VISTO il decreto direttoriale 15 settembre 2025, prot. n. 1210, con il quale è stata differita la data di apertura della fase di scelta della sessione ordinaria prevista per il 16 settembre dall'articolo 9 del richiamato decreto direttoriale 22 maggio 2025 n. 647, prevedendo la nuova finestra temporale di scelta della sessione ordinaria a partire dal 23 settembre 2025 e fino al 29 settembre 2025;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro della salute del 4 febbraio 2015, prot. n. 68 (registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2015, foglio 1- 1724), recante il "*Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria*" come integrato dal decreto del Ministro dell'università e ricerca di concerto con il Ministro della salute 28 settembre 2021, prot. n. 1109 (registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2021, n. 2908) come a sua volta modificato dal decreto del Ministro dell'università e ricerca di concerto con il Ministro della Salute 23 febbraio 2022, prot. n. 248 (registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2022, n.734), e da ultimo modificato con il Decreto del Ministro dell'università e ricerca di concerto con il Ministro della salute 10 marzo 2023, prot. n. 138 (registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2023, n. 1191);

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro della salute, 13 giugno 2017, n. 402, recante la "*Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015*";

TENUTO CONTO della qualità delle scuole di specializzazione, così come emersa, altresì, dalla rilevazione effettuata con riguardo all'a.a. 2022/2023 tramite la somministrazione di questionari anonimi di valutazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del richiamato decreto ministeriale n.



Il Ministro dell'università e della ricerca

402/2017 che prevede, nell'ottica del miglioramento continuo della qualità della formazione specialistica erogata, che l'Osservatorio nazionale si avvalga anche degli ulteriori strumenti indiretti, quali i questionari anonimi, somministrati ai medici in formazione;

VISTI gli esiti della procedura di accreditamento ai sensi dell'articolo 43 decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, relativa all'a.a. 2024/2025 e avviata con nota del 24 febbraio 2025 prot. n. 4134, che ha portato alla sottoscrizione in data 22 settembre 2025 dei decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca di accreditamento delle singole strutture che compongono la rete formativa delle scuole di specializzazione e dei successivi decreti direttoriali 23 settembre 2025 con cui il Ministero dell'università e della ricerca ha accreditato le scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici per l'a.a. 2024/2025;

RITENUTO di procedere, pertanto, al riparto tra le singole scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici accreditate (in modo pieno o provvisorio) per l'a.a. 2024/2025 degli anzidetti 14.483 contratti finanziati con risorse statali

- tenendo conto dei dati caricati a sistema dagli Atenei in sede di procedura di accreditamento 2024-2025 e valutati e approvati dall'Osservatorio nazionale della formazione sanitaria specialistica nel corso della corrispondente tornata di accreditamento;
- ed applicando i criteri di qualità delle scuole di specializzazione indicati dal decreto legislativo n.368/1999 e dal decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro della salute, del 13 giugno 2017, n. 402, e ss.mm.ii., sia per quanto concerne, da un lato, la capacità ricettiva, i volumi assistenziali e le performance assistenziali delle singole strutture e i requisiti assistenziali delle reti formative, sia per quanto concerne, dall'altro lato, i requisiti disciplinari riferiti alla docenza, con particolare riferimento ai settori scientifico-disciplinari specifici della tipologia di scuola, con la precisazione che la capacità ricettiva/iscrivibili della scuola (calcolata secondo lo specifico calcolo approvato formalmente dall'ONFSS, come da ultimo aggiornato nella seduta del 24/26 luglio 2024 e che si basa sui requisiti assistenziali dichiarati e certificati in banca dati OFF-S dal Rettore), non è stata considerata anche come un valore soglia di attribuzione di posti, ciò al fine di potere soddisfare appieno l'esigenza del nuovo fabbisogno formativo espresso dalle regioni e dal Ministero della Salute;

RAVVISATO che la ripartizione così effettuata presentava, tuttavia, su talune scuole, scostamenti di una certa rilevanza rispetto al dato storico, facendo pertanto emergere la necessità di considerare che una variazione tanto significativa e repentina del numero di contratti assegnati a talune scuole avrebbe potuto avere un impatto critico sull'organizzazione dei servizi in cui i medici in formazione sono incardinati, che poteva minare l'erogazione dei servizi stessi;

RITENUTO, pertanto, in condivisione con il Ministero della salute, di introdurre anche per il corrente anno accademico una clausola di salvaguardia in ragione della quale i contratti finanziati con risorse statali e assegnati a ciascuna scuola nell'a. a. 2024/2025 non si discostino, sia in eccesso sia in difetto, di oltre il 30% rispetto a quelli assegnati nell'anno accademico 2021/2022, redistribuendo i predetti contratti in eccedenza o in difetto tra gli Atenei della stessa tipologia di scuola che rientrano



Il Ministro dell'università e della ricerca

dentro il range, proporzionalmente al numero di contratti assegnati con l'algoritmo calcolato dal MUR, con eccezione:

- a) per le scuole non presenti nell'a.a. 2021/2022, rispetto alle quali mancava il dato storico sulla cui base individuare il range di riferimento, e per le quali il range inferiore è impostato a 1; il range superiore è la media dei contratti 2024/2025 distribuiti in applicazione dei criteri di merito di cui sopra;
- b) per le scuole che nella precedente tornata di accreditamento risultavano assegnatarie fino a tre contratti, in quanto la clausola di salvaguardia stabilita avrebbe determinato un range troppo ristretto per essere applicabile concretamente, e per le quali il range inferiore è quello calcolato sulla base dei contratti assegnati nell'a.a. 2021/22; il range superiore è la media dei contratti 2024/2025 distribuiti in applicazione dei criteri di merito;

RAVVISATA l'opportunità di attivare le scuole laddove, previa verifica del possesso dei requisiti di ciascuna di esse, il contingente globale di contratti per singola tipologia di specializzazione sia tale da permettere una loro distribuzione idonea all'attivazione di più scuole, anche al fine di ottimizzare l'organizzazione territoriale delle stesse su base regionale e di coprire il relativo fabbisogno di medici, valorizzando altresì la scelta degli atenei di attivare i predetti percorsi formativi in collaborazione con altri atenei al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, come previsto all'articolo 3 comma 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro della salute, 4 febbraio 2015, n. 68, e ss. mm. e ii.;

ACQUISITO, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 368/1999, in data 19 settembre 2025 prot. 24167 GAB-MDS-A il parere del Ministero della Salute sul riparto dei contratti coperti con fondi statali per l'a. a. 2024-2025 ;

VISTA la nota 20 settembre 2025 prot. n. 18421 con cui il Ministero dell'università e della ricerca ha chiesto alle regioni e alle province autonome, che non avessero già provveduto, di trasmettere i contratti aggiuntivi regionali di formazione medica specialistica da finanziare per l'a.a. 2024-2025;

VISTE le note con le quali le Regioni e le Province autonome hanno comunicato i contratti aggiuntivi di formazione medica specialistica da esse finanziati per l'a.a. 2024-2025 e tesi a soddisfare loro specifiche esigenze territoriali;

TENUTO CONTO che l'offerta formativa delle università si rivolge all'intero territorio nazionale;

CONSIDERATA la necessità di provvedere, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, decreto legislativo n. 368/1999 alla emanazione del decreto di ripartizione l'a.a. 2024/2025, tra le diverse scuole di specializzazione accreditate e attivate presso i diversi Atenei, dei richiamati **14.483** contratti di formazione specialistica finanziati con risorse statali, dei contratti aggiuntivi finanziati con risorse regionali e delle province autonome, dei contratti aggiuntivi finanziati con risorse di altri enti privati o pubblici, nonché dei posti riservati alle specifiche categorie di cui all'articolo 35 commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo n.368/1999;



Il Ministro dell'università e della ricerca

DECRETA

Art. 1

1. Per l'a. a. 2024/2025 i **14.483** posti disponibili coperti con contratti finanziati con risorse statali sono distribuiti per ciascuna scuola di specializzazione accreditata e attivata secondo quanto indicato nella **tabella allegata**, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Fermo quanto disposto agli artt. 3 e 4 del decreto direttoriale 22 maggio 2025, n. 647, e tenuto conto di quanto comunicato dalle amministrazioni interessate ai sensi della normativa vigente, per l'a.a. 2024/2025 i posti aggiuntivi coperti con contratti finanziati dalle Regioni e dalle Province autonome, i posti aggiuntivi coperti con contratti finanziati con fondi di altri enti pubblici e/o privati, nonché i posti riservati alle categorie di cui all'articolo 35 del d.lgs. n. 368/1999, sono distribuiti per ciascuna scuola di specializzazione, accreditata e attivata per il medesimo a. a., secondo quanto indicato nella anzidetta tabella allegata.

Art. 2

1. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 2, i posti aggiuntivi coperti con contratti finanziati dalle Regioni e delle Province autonome sono assegnati ai candidati del bando di concorso di cui al decreto direttoriale 22 maggio 2025, n. 647, in ordine di graduatoria, successivamente ai posti coperti con contratti finanziati con risorse statali. I posti coperti con contratti aggiuntivi finanziati da altri enti pubblici e/o privati sono assegnati, in ordine di graduatoria, successivamente ai posti coperti con contratti finanziati con risorse statali e ai posti coperti con contratti aggiuntivi finanziati dalle regioni e dalle province autonome.
2. I posti aggiuntivi indicati nella tabella allegata come coperti con finanziamenti che prevedono, ai sensi del decreto direttoriale 7 agosto 2025, n. 1054, il possesso di specifici requisiti richiesti dai rispettivi enti finanziatori, sono assegnati, in ordine di graduatoria, ai candidati del bando di concorso di cui al decreto direttoriale n. 647/2025 che risultano in possesso degli anzidetti requisiti secondo quanto da essi stessi attestato tramite la apposita piattaforma informatica attivata, dal 28 agosto all'11 settembre 2025, nelle rispettive aree personali sul sito di University.

Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca è dato avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini